



AI PRESIDENTI DEI COLLEGI PROVINCIALI  
E CIRCONDARIALI DEI GEOMETRI LIBERI  
PROFESSIONISTI

Trasmissione via PEC

e, p.c.: AI SIGNORI COMPONENTI IL COMITATO  
DEI DELEGATI

AI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE

AI SIGNORI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE

LORO SEDI

**Oggetto: Convocazione Assemblea degli iscritti per l'elezione dei Delegati Cassa 2021-2025**

Caro Presidente,

a norma dell'art. 10, 5° comma, dello Statuto della Cassa le assemblee per le elezioni del Comitato dei Delegati sono indette, presso la sede di ciascun Collegio, nei giorni di **martedì 09, mercoledì 10 e giovedì 11 marzo 2021.**

Chiedo pertanto la Tua collaborazione affinché le operazioni di voto si svolgano nel rispetto delle seguenti regole:

1. **il Consiglio del Collegio dovrà deliberare la nomina di due scrutatori ed inviare copia della delibera tramite Pec all'indirizzo [elezionicomitato2021@geopec.it](mailto:elezionicomitato2021@geopec.it) prima dell'inizio delle operazioni di voto;**
2. **il seggio elettorale da Te presieduto dovrà essere aperto dalle ore 9.00 alle ore 18.30 dei giorni 09 e 10 marzo 2021 e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 del giorno 11 marzo 2021;**
3. **alle ore 18.30 dei giorni 09 e 10 marzo 2021 i componenti il seggio elettorale (Presidente e due scrutatori) provvederanno, sotto la loro personale responsabilità, a sigillare le urne assicurandone la custodia in maniera da garantirne l'integrità fino alla riapertura delle stesse, da effettuarsi il giorno successivo, all'atto dell'inizio delle operazioni di voto;**
4. **la data delle elezioni dovrà essere resa nota agli iscritti ed ai pensionati, con apposita convocazione e con pubblicazione sul sito internet del Collegio, non oltre il 27 febbraio 2021. Per agevolarti in tale operazione allego alla presente un fac simile di convocazione.**

Ti allego le *istruzioni* necessarie per garantire l'uniformità delle procedure elettorali, gli *elenchi dei votanti* (elenco A - iscritti ed elenco B - pensionati) e la *tabella del numero dei Delegati* per circoscrizione regionale, mentre Ti informo che, tra qualche giorno, riceverai un plico contenente un congruo numero di schede elettorali.

La verbalizzazione delle operazioni elettorali sarà effettuata, come la volta precedente, con un apposito verbale elettronico da compilare attraverso l'applicazione web messa a disposizione dalla Cassa. A questo proposito, Ti informo che nelle giornate di **martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 febbraio p.v. è stata prevista la simulazione di una tornata elettorale** per consentirti di prendere visione con anticipo delle modalità di compilazione del verbale. Nei prossimi giorni riceverai adeguata comunicazione in merito.

Per ogni chiarimento potrai contattare la Segreteria degli OO.II. (tel. 06 32686313 – [elezionicomitato2021@geopec.it](mailto:elezionicomitato2021@geopec.it)), alla quale Ti prego di dare conferma dell'avvenuta presa visione della presente.

Con i migliori saluti.

All: c.s.

IL PRESIDENTE  
(Geom. Diego Buono)

**ELEZIONI DELEGATI CASSA**  
**2021 - 2025**

**ISTRUZIONI PER I COLLEGI**

Ferne restanti le principali disposizioni riportate dall'art. 10 dello Statuto della Cassa, il cui testo viene allegato alla presente, si riportano di seguito le istruzioni alle quali i sigg. Presidenti dei Collegi dei Geometri vorranno attenersi per la uniformità e la regolarità delle elezioni dei Delegati alla Cassa:

1. L'avviso relativo alle elezioni dei Delegati, onde evitare rischi di omissioni, sarà spedito a tutti gli iscritti alla Cassa appartenenti al Collegio, ai pensionati diretti della Cassa e ai praticanti iscritti alla Cassa, a firma dei Presidenti dei Collegi avendo cura di indicare:

- **LUOGO DELLE VOTAZIONI** (sede del Collegio)
- **INDICAZIONE DELLA DATA** (09-10-11 marzo 2021)
- **ORARIO DI INIZIO E TERMINE** (dalle ore 9.00 alle ore 18.30 nei giorni 09 e 10 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nel giorno 11 marzo 2021)
- **NUMERO MASSIMO DEI DELEGATI SPETTANTI ALLA REGIONE** (cui corrisponde il numero delle preferenze che ciascun elettore può esprimere sulla scheda)

È opportuno che in tale avviso sia evidenziato che:

- **HANNO DIRITTO AL VOTO GLI ISCRITTI ALLA CASSA** (COMPRESI I PRATICANTI) FINO ALLA DATA DI INIZIO DELLE OPERAZIONI DI VOTO (ORE 9.00 DEL 9 MARZO 2021), **NONCHE' I PENSIONATI DIRETTI** (DI VECCHIAIA, ANZIANITA', INABILITA' ED INVALIDITA') DELLA CASSA, RISULTANTI ALLA PREDETTA DATA, ANCHE SE NON PIU' ISCRITTI ALL'ALBO PURCHE' RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE DEL COLLEGIO IN CUI VOTANO;
- **NON HANNO DIRITTO AL VOTO GLI ISCRITTI AL SOLO ALBO** E NON ALLA CASSA **ED I BENEFICIARI DI PENSIONE DI REVERSIBILITA' O INDIRETTA** (SUPERSTITI).

2. Tutte le operazioni elettorali debbono essere riportate nell'apposito verbale sul modello telematico che dovrà essere compilato attraverso l'applicazione web che sarà messa a disposizione dalla Cassa con le relative istruzioni operative.

3. Sono allegati alle presenti istruzioni gli elenchi degli aventi diritto al voto in vigore presso ciascun Collegio, aggiornati secondo i dati presenti nel database della Cassa, di seguito indicati:

- **ELENCO "A"**  
elenco degli iscritti alla Cassa appartenenti al Collegio (compresi i praticanti).
- **ELENCO "B"**  
elenco dei pensionati della Cassa, sia iscritti che non più iscritti all'Albo, questi ultimi comunque residenti nella circoscrizione del Collegio.  
Questo elenco potrà contenere anche i nominativi dei pensionati residenti all'estero già risultanti iscritti al Collegio.

L'ELENCO "A" dovrà essere dal Collegio verificato ed eventualmente integrato/rettificato con i dati aggiornati con le nuove iscrizioni, cancellazioni e pensionamenti (*in quest'ultimo caso si dovrà aver cura di aggiornare anche l'ELENCO "B"*).

Inoltre detto elenco A, come sopra aggiornato, dovrà essere inviato tempestivamente, in copia, a tutti gli altri Collegi della Regione di appartenenza, come indicato nel successivo punto 12, in quanto gli elettori di ciascun Collegio potranno votare anche per gli iscritti ad altri Collegi della stessa Circoscrizione Regionale.

4. Le elezioni avvengono presso la sede di ciascun Collegio.  
Il Presidente del Collegio presiede il seggio elettorale, assistito da due scrutatori scelti tra gli iscritti alla Cassa e nominati dal Consiglio del Collegio.  
Durante le votazioni il Presidente e gli scrutatori non potranno abbandonare il seggio elettorale.  
Il voto è segreto e non è ammesso il voto per delega.
5. Gli elettori **PRIMA** di esprimere il voto dovranno confermare di trovarsi nella condizione giuridica richiesta per esprimere il voto stesso, ponendo la propria firma nell'apposito riga nell' **ELENCO "A"** o in quello **"B"**.
6. I reclami e le eventuali proteste presentati nel corso delle votazioni dovranno essere risolti, seduta stante, dal Presidente del seggio, uditi gli scrutatori e riportati in succinto nel verbale di cui al punto n. 2.
7. All'orario di chiusura delle votazioni, saranno ammessi al voto soltanto gli elettori presenti nella sede del Collegio.
8. Alle ore 18.30 dei giorni 09 e 10 marzo 2021, ultimate le operazioni di voto, i componenti il seggio elettorale (Presidente e due scrutatori) dovranno provvedere, sotto la loro personale responsabilità, a sigillare le urne assicurandone la custodia, in maniera da garantirne l'integrità fino alla riapertura delle stesse, da effettuarsi il giorno successivo, all'atto dell'inizio delle operazioni di voto. Anche le operazioni di sigillatura e di riapertura delle urne dovranno essere verbalizzate.
9. Il giorno 11 marzo 2021 alle ore 12.00, ultimate le operazioni di voto, si procederà immediatamente allo scrutinio, inserendo nel verbale elettronico i seguenti dati:
  - a) N. Iscritti e pensionati Cassa;
  - b) N. Votanti;
  - c) N. Schede bianche;
  - d) N. Schede nulle;
  - e) N. Schede contestate;
  - f) N. Schede valide;

nonché i nominativi di tutti coloro che hanno ottenuto voti validi.

10. Il numero dei candidati da votare non deve superare quello spettante alla propria Circoscrizione Regionale (come da tabella di cui al successivo punto n. 13).  
I nominativi eccedenti il numero spettante alla Circoscrizione Regionale non saranno ritenuti validi.  
*In caso di omonimia a fianco del nominativo votato l'elettore dovrà riportare, a pena di nullità del nominativo stesso, la data di nascita o il Collegio di appartenenza (nel caso che gli omonimi appartengano a Collegi diversi).*  
Sono invece validi i voti attribuiti in schede che contengono un numero di preferenze inferiore al numero dei Delegati spettanti alla Circoscrizione Regionale.
11. Possono essere eletti Delegati coloro che possiedono i seguenti tre requisiti (A+B+C).

"A" - Coloro che possiedono i requisiti di **ONORABILITA'** e **PROFESSIONALITA'**.

Sono considerati requisiti di **ONORABILITÀ'** (art. 11, comma 2, dello Statuto):

- a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge n. 689 del 24 novembre 1981, per delitti contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
- b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, o della legge n. 575 del 31 maggio 1965, e successive modificazioni ed integrazioni.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 14, nn. 4 e 5, della legge n. 236/1990 (v. allegato testo) il requisito della **PROFESSIONALITA'** è assolto se sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, comma 8, del Regolamento di attuazione delle attività di previdenza ed assistenza per ogni anno del quinquennio precedente all'elezione:

- a - 2016 volume d'affari non inferiore ad € 8.950,00
- b - 2017 volume d'affari non inferiore ad € 8.950,00
- c - 2018 volume d'affari non inferiore ad € 8.950,00
- d - 2019 volume d'affari non inferiore ad € 9.050,00
- e - 2020 volume d'affari non inferiore ad € 9.150,00

"B" - Ai sensi dell'art. 6, primo comma, del "Regolamento di attuazione delle norme statutarie della Cassa" (v. allegato testo) coloro che **NON ABBIANO MATURATO IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA NE' FRUISCANO DI TRATTAMENTO A CARICO DELLA CASSA**;

"C" - Coloro che siano iscritti ad uno dei Collegi della Regione che dovranno rappresentare.

12. Al fine di dare a tutti gli elettori la possibilità di votare anche per nominativi di iscritti alla Cassa appartenenti ad altri Collegi della stessa Circoscrizione Regionale, i Collegi - prima della data delle elezioni - avranno cura di scambiarsi gli elenchi dei propri iscritti alla Cassa (elenco "A") aggiornati come indicato al punto n. 3 delle presenti istruzioni. Tali elenchi dovranno essere tenuti a disposizione degli elettori, per l'eventuale consultazione.
13. All'interno della cabina elettorale verrà affisso un avviso con l'indicazione del numero massimo di candidati per il quale l'elettore può votare, previsto nella tabella allegata alla presente e determinato ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello Statuto.
14. Ultimato lo scrutinio e riportati i risultati, come indicato al punto n. 9, le schede di votazione - fornite dalla Cassa - dovranno essere raccolte, timbrate e sottoscritte dagli scrutatori e dal Presidente di seggio, sigillate e custodite con quelle non utilizzate, sotto la responsabilità del Presidente del Collegio.
15. Ultimate le operazioni di verbalizzazione, si potrà procedere all'operazione di chiusura del verbale (per ulteriori dettagli si prega di consultare le istruzioni operative del verbale elettronico di cui al punto n. 2).
16. Un originale del verbale di votazione, firmato su ogni pagina dai componenti il seggio, dovrà essere immediatamente spedito al "*Presidente della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti – Elezioni Delegati – Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 4 – c.a.p. 00196 – R O M A*" - a mezzo raccomandata espresso con avviso di ricevimento. Con il predetto verbale dovranno essere restituiti alla Cassa anche gli elenchi, indicati al punto n. 5 delle presenti istruzioni, sottoscritti dai votanti e controfirmati in ogni pagina dai componenti il seggio elettorale. L'altro originale del verbale, parimenti firmato su ogni pagina dai componenti il seggio, rimane depositato presso il Collegio e conservato unitamente al materiale di cui al punto n. 14.
17. Il Presidente del Collegio avrà cura di comunicare immediatamente alla Cassa il risultato della votazione mediante pec all'indirizzo [elezionicomitato2021@geopec.it](mailto:elezionicomitato2021@geopec.it) (punto 5 del verbale: nominativi dei geometri che hanno ottenuto voti).

## Determinazione del numero di delegati spettanti ad ogni circoscrizione regionale

Elaborazione al 18/01/2021

Numero delegati 150      Numero totale iscritti 79.101      =      527,34  
 $N = \frac{\text{Numero totale iscritti}}{\text{Numero delegati}} = \frac{79.101}{150}$   
 Numero iscritti regioni sopra minimo 67.765  
 $R = \frac{\text{Numero iscritti regioni sopra minimo}}{150 - \text{totale delegati assegnati garantiti}} = \frac{67.765}{123} = 550,93$

### Assegnazione Delegati

Regione	Numero Collegi	Numero Iscritti	Numero teorico Delegati	Quoziente Intero originario	Numero Delegati garantiti (cioè numero dei Collegi)	Numero di Delegati ottenuto per effetto della garanzia minima	Numero iscritti Regioni che superano il minimo	Quoziente derivato	Delegati assegnati per quoziente intero	Resti	Graduatoria Resti	Delegati assegnati sulla base dei resti	Numero Delegati ottenuto
		a	b=a/N	c=int(b)	d	e= d se d>c	f=a se d<b	g=f/R	h=int(g)	i=a-(h*R)	l	m	n=e+h+m
ABRUZZO	4	2.143	4,0638	4	4	-	2.143	3,89	4	-	-	-	4
BASILICATA	2	1.077	2,0423	2	2	-	1.077	1,95	2	-	-	-	2
CALABRIA	5	1.860	3,5271	3	5	5	-	-	-	-	-	-	5 (*)
CAMPANIA	5	5.230	9,9177	9	5	-	5.230	9,49	9	272	5	1	10 (**)
EMILIA ROMAGNA	9	6.612	12,5384	12	9	-	6.612	12,00	12	1	12	-	12
FRIULI VENEZIA GIULIA	4	1.690	3,2048	3	4	4	-	-	-	-	-	-	4 (*)
LAZIO	5	5.913	11,2129	11	5	-	5.913	10,73	10	404	3	1	11 (**)
LIGURIA	4	2.769	5,2509	5	4	-	2.769	5,03	5	14	11	-	5
LOMBARDIA	12	12.060	22,8695	22	12	-	12.060	21,89	21	490	1	1	22 (**)
MARCHE	6	2.743	5,2016	5	6	6	-	-	-	-	-	-	6 (*)
MOLISE	2	601	1,1397	1	2	2	-	-	-	-	-	-	2 (*)
PIEMONTE	10	7.394	14,0213	14	10	-	7.394	13,42	13	232	7	-	13
PUGLIA	7	4.269	8,0953	8	7	-	4.269	7,75	7	412	2	1	8 (**)
SARDEGNA	4	2.474	4,6915	4	4	-	2.474	4,49	4	270	6	-	4
SICILIA	9	4.069	7,7161	7	9	9	-	-	-	-	-	-	9 (*)
TOSCANA	10	7.788	14,7685	14	10	-	7.788	14,14	14	75	10	-	14
TRENTINO ALTO ADIGE	2	1.332	2,5259	2	2	-	1.332	2,42	2	230	8	-	2
UMBRIA	2	1.947	3,6921	3	2	-	1.947	3,53	3	294	4	1	4 (**)
VALLE D'AOSTA	1	373	0,7079	0	1	1	-	-	-	-	-	-	1 (*)
VENETO	7	6.757	12,8134	12	7	-	6.757	12,26	12	146	9	-	12
<b>TOTALE</b>	<b>110</b>	<b>79.101</b>	<b>150</b>	<b>12</b>	<b>110</b>	<b>27</b>	<b>67.765</b>	<b>123</b>	<b>118</b>	<b>146</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>150</b>

N.B.: Sono contraddistinte con un asterisco quelle Regioni il cui numero di delegati è assegnato per effetto della garanzia minima. Sono contraddistinte con due asterischi le Regioni alle quali è stato assegnato un seggio in base ai più alti resti

# STATUTO

## ART. 10

### Assemblee degli iscritti

10.1 Le Assemblee sono formate dagli iscritti alla Cassa appartenenti a ciascun collegio dei geometri, nonché dai pensionati diretti della Cassa e dai praticanti iscritti alla Cassa nell'ambito del collegio di residenza. Esse hanno competenza ad eleggere, con voto segreto, i delegati in misura fissa di centocinquanta.

10.2 I delegati vengono eletti su base regionale. In ogni caso, la rappresentanza di tutti i collegi è garantita assegnando, anche in caso di subentro, un delegato iscritto all'Albo di ciascuno di essi e prevedendo, quindi, per ciascuna circoscrizione regionale un numero di delegati non inferiore al numero dei collegi compresi nella circoscrizione stessa.

10.3 La determinazione del numero dei delegati da assegnare a ciascuna circoscrizione regionale viene effettuata individuando un primo quoziente derivante dal rapporto tra il numero totale degli iscritti e centocinquanta. A tutte le regioni alle quali, sulla base di tale quoziente intero, non spetterebbero i delegati previsti dal comma precedente, viene comunque attribuito il suddetto numero minimo. Il restante numero di delegati viene ripartito in base al quoziente determinato dal rapporto tra il numero degli iscritti delle altre regioni ed i seggi ancora da attribuire, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

10.4 Le assemblee degli iscritti sono costituite, ai fini del precedente comma, dai seguenti soggetti:

- a) gli iscritti all'albo dei geometri dei collegi provinciali e circondariali iscritti alla Cassa entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
- b) i praticanti iscritti alla Cassa entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

10.5 Le assemblee sono indette dal Presidente della Cassa almeno trenta giorni prima dalla data di scadenza del Comitato dei delegati uscente. La data delle elezioni deve essere comunicata ai Presidenti dei collegi almeno trenta giorni prima della data stessa e da costoro resa nota agli iscritti almeno 10 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni.

10.6 Le elezioni avvengono presso la sede di ciascun collegio. Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente del collegio medesimo assistito da due scrutatori scelti tra gli iscritti e nominati dal Consiglio del collegio. Non è ammesso il voto per delega. Il Presidente del collegio comunica immediatamente alla Cassa il risultato della votazione mediante fax od e-mail e lo conferma successivamente con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento.

10.7 Il Presidente della Cassa, assistito dal Collegio dei Sindaci, somma i risultati parziali, procede alla verifica della insussistenza delle cause di ineleggibilità e della sussistenza dei requisiti di professionalità ed onorabilità di cui al successivo articolo 11, e proclama eletti i delegati che nell'ambito della circoscrizione hanno ricevuto il maggior numero di voti, purché sia garantita la appartenenza ad ogni collegio di almeno un eletto. In caso di parità di voti è eletto il più anziano d'iscrizione alla Cassa e, in caso di parità di anzianità d'iscrizione alla Cassa, il più anziano di età.



# STATUTO

## ART. 11

### Requisiti di onorabilità e professionalità

11.1 La nomina a componente degli organi della Cassa è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.

11.2 Sono considerati requisiti di onorabilità:

a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge n. 689 del 24 novembre 1981, per delitti contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;

b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, o della legge n. 575 del 31 maggio 1965, e successive modificazioni ed integrazioni.

11.3 In merito ai requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono in ogni caso fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

11.4 Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 14, nn. 4 e 5, della legge n. 236/90, la professionalità, per quanto riguarda l'appartenenza agli organi collegiali, è considerata esistente se è conforme al requisito previsto dall'art. 3, comma 8, del Regolamento di attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari per ogni anno del quinquennio precedente all'elezione.

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE  
DELLE NORME STATUTARIE**

**ART. 6**

**Cause di ineleggibilità incompatibilità  
e decadenza**

**6.1 Non può essere eletto Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione, o del Collegio Sindacale o Delegato chi abbia maturato diritto alla pensione di vecchiaia ovvero fruiscia di trattamenti a carico della Cassa ovvero non abbia i requisiti previsti all'art. 11 dello Statuto.**

**... OMISSIS ...**



# REGOLAMENTO DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

## ART. 3

### Pensione di anzianità

... OMISSIS ....

3.8 Ai fini del riconoscimento della pensione di anzianità risultano utili gli anni per i quali è stato raggiunto un limite di volume di affari professionale non inferiore a euro 7.000,00. Detto limite dovrà essere rivalutato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sulla contribuzione. Per i geometri che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta alla Cassa, tale limite è ridotto ad un quarto per i primi due anni di iscrizione ed alla metà per i successivi tre anni. Il beneficio della riduzione è riconosciuto fino al compimento del trentesimo anno di età.

... OMISSIS ...

## LEGGE 20 OTTOBRE 1982 N. 773

così come modificata dalla legge 4 agosto 1990 n. 236

### ART. 22

Iscrizione alla Cassa

... OMISSIS ...

4. E' inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione alla Cassa di coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti all'albo professionale in violazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274. In tal caso i contributi versati ai sensi dell'art. 10 della presente legge devono essere restituiti dalla Cassa, senza interessi. La dichiarazione di inefficacia dell'iscrizione alla Cassa compete alla giunta esecutiva prevista dall'art. 9 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che può esperire, in materia, anche i controlli di cui all'art. 20 della presente legge.

5. Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento nazionale o europeo, dei consigli regionali, o presidenti delle province, o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuità dell'esercizio professionale. Essi, per il medesimo periodo, possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'art. 15 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'art. 10, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'art. 11 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'art. 2, quinto comma.

... OMISSIS ...